

« Il concetto di assicurare, entro un determinato periodo di tempo, la coincidenza fra diversi treni trova però una naturale limitazione nella necessità di impedire che il ritardo di un treno si riversi direttamente su altri, e questi a loro volta su altri ancora, con un più lar o perturbamento nella circolazione. Valutando perciò opportunamente e alla stregua delle rispettive conseguenze e delle successive ripercussioni l'importanza del movimento locale dei viaggiatori, in confronto a quello di transito, è d'uopo qualche volta sacrificare quest'ultimo, nell'interesse generale della marcia dei convogli.

« Il sottosegretario di Stato
« ANCONA ».

Cappa. — *Al ministro dei lavori pubblici.*
— « Se non creda di provvedere in qualche modo a diminuire i disagi economici dei guardiani idraulici del Regn, la più umile forse delle classi di dipendenti dallo Stato non collocati in pianta stabile, pagati annualmente con poche centinaia di lire, privati di ogni indennità durante la guerra ed esclusi dai recenti decreti luogoteenziali che sanciscono sussidi solo per gli impiegati in ruolo ».

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che, per apportare un miglioramento economico alla benemerita classe dei guardiani idraulici, sono in corso trattative col Ministero del tesoro allo scopo di concedere a tali agenti maggiori sussidi.

« Il sottosegretario di Stato
« DE VITO ».

Ciccarone. — *Al ministro della marina.* — « Per sapere se non creda giusto ed opportuno concedere agli ufficiali che debbono dare gli esami per la promozione e sono in servizio sulle navi da guerra, di poter sbarcare per prepararsi a detti esami e, qualora ciò non fosse possibile per imprescindibili ragioni di ufficio, di prorogare detti esami per non creare fra i candidati una disparità di condizioni e di trattamento ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione alla quale si risponde, probabilmente si riferisce a condizioni di promovibilità che ebbero radicale modificazione durante lo stato di guerra.

« Per le promozioni degli ufficiali, infatti, si sono già presi provvedimenti eccezionali adeguati allo speciale periodo di guerra. Esse hanno luogo senza la prova

degli esami che sarebbero prescritti dalla legge sull'avanzamento in tempi ordinari. Non si ritiene quindi più sussistente la necessità di sbarco per un periodo di preparazione.

« Il sottosegretario di Stato
« BATTAGLIERI ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere perchè, in occasione della riduzione delle agevolazioni ferroviarie agli impiegati dello Stato, non provvede a eliminare l'abuso per cui i biglietti per le famiglie dei deputati vengono distribuiti a chi è estraneo alle medesime ».

RISPOSTA. — « La legge 9 luglio 1908, n. 406, che regola le concessioni di viaggio agli onorevoli senatori e deputati, stabilisce, all'articolo 3, che i biglietti che competono ai medesimi sono « per uso della famiglia » e « per le persone di servizio », degli onorevoli stessi.

« In occasione della discussione di detta legge alla Camera (tornata 30 giugno 1909) furono proposti dagli onorevoli De Tilla, Cirmeni ed altri, degli emendamenti intesi a specificare le persone delle famiglie degli onorevoli che potevano fruire delle concessioni in parola; ma, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici del tempo, tali emendamenti non ebbero seguito. Il ministro dei lavori pubblici, spiegò appunto le ragioni per le quali non era consigliabile di stabilire i limiti precisi entro i quali dovevasi intendere compresa la famiglia dei membri del Parlamento. Però dalle dichiarazioni stesse risulta che le concessioni in parola potevano essere utilizzate « da quelle persone che abitualmente convivono con i deputati e che possono prestar loro assistenza ». Analoghe dichiarazioni ebbe occasione di fare il ministro anche davanti al Senato (tornata 5 luglio 1909).

« L'Amministrazione ferroviaria non può quindi esercitare un controllo di merito sul diritto che le persone che viaggiano con biglietti rilasciati dagli onorevoli senatori e deputati possano avere ad ottenere tali biglietti; ma deve invece limitarsi ad un controllo di forma, e cioè verificare se la persona che viaggia è veramente quella alla quale il biglietto è intestato e se l'uso di questo viene fatto in base alle disposizioni che ne regolano l'utilizzazione.

« Spetta invece agli onorevoli senatori e deputati, ai quali al principio di ogni